

Regolamento per l'Assemblea dei parlamentari dell'Ulivo

approvato il 23 dicembre 2002



Articolo 1

1. La coalizione parlamentare dell'Ulivo è costituita dai gruppi parlamentari e dalle componenti dell'Ulivo iscritte al gruppo misto e delle autonomie del Senato e facenti parte del gruppo misto della Camera
2. I gruppi parlamentari e le componenti dell'Ulivo hanno pari dignità; le regole, l'attività e le scelte dell'Ulivo in Parlamento si ispirano a questo principio.
3. La coalizione parlamentare dell'Ulivo, in coerenza con la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, assume la presenza dei due sessi come condizione vincolante di equilibrio nella composizione dei suoi organismi dirigenti e rappresentativi e come criterio di definizione delle sue politiche e delle sue iniziative.

Articolo 2

1. Organi della coalizione parlamentare dell'Ulivo sono l'Assemblea dei parlamentari e delle parlamentari dell'Ulivo (d'ora in avanti Assemblea) e la conferenza dei presidenti dei gruppi e delle componenti dell'Ulivo (d'ora in avanti Conferenza dei presidenti).
2. L'Assemblea è costituita con l'approvazione del presente Regolamento.
3. Tanto le deputate e i deputati quanto le senatrici e i senatori dell'Ulivo possono eleggere propri portavoce con funzioni di coordinamento dell'attività parlamentare della coalizione.
4. I portavoce operano d'intesa con la conferenza dei presidenti.
5. Ulteriori organi della coalizione possono essere decisi dall'assemblea.

Articolo 3

1. L'Assemblea è convocata dalla conferenza dei presidenti, d'intesa tra loro di norma ogni due mesi; l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati a tutti i parlamentari e a tutte le parlamentari anche a mezzo di posta elettronica o SMS almeno 48 ore prima della data della riunione.
2. E' altresì convocata su richiesta di un quinto dei componenti, con un apposito ordine del giorno.
3. Un decimo dei componenti dell'Assemblea può altresì chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata.

Articolo 4

1. L'Assemblea è la sede nella quale, nel rispetto del programma elettorale e dei suoi principi, si decide la linea dell'Ulivo su tutte le grandi scelte parlamentari.

Articolo 5

1. Regola prioritaria dell'Assemblea è la ricerca del consenso su posizioni sulle quali si possa riconoscere l'intera coalizione.
2. Quando la conferenza dei presidenti, d'intesa fra loro, rilevi che non è possibile conseguire un consenso unanime, la decisione è assunta a maggioranza, come extrema ratio.

Articolo 6

La maggioranza abilitata a decidere sui temi indicati nell'articolo 4, qualora si sia rivelato impossibile conseguire un consenso unanime, è pari al 60% degli aventi diritto al voto.

Articolo 7

1. La decisione assunta a maggioranza è considerata la linea parlamentare dell'Ulivo, anche da chi ha espresso una posizione diversa.
2. Chi sostenga una posizione diversa da quella adottata dalla maggioranza ha il diritto di esprimere, in Aula o in Commissione, un voto conforme alla posizione sostenuta.

Articolo 8

Il coordinamento del lavoro parlamentare, è svolto dalla conferenza dei presidenti dei Gruppi, insieme ai portavoce, se eletti.

Articolo 9

Nelle commissioni permanenti, in tutte le altre commissioni e giunte parlamentari i responsabili dei gruppi dell'Ulivo si coordinano al fine di elaborare e sostenere posizioni comuni.
Si osservano, ove applicabili, le regole previste per l'Assemblea.

Articolo 10

1. Può essere convocata l'assemblea dei senatori/senatrici o dei deputati/deputate dell'Ulivo in relazione a specifici problemi di quel ramo del Parlamento.
2. Questa assemblea è convocata da parte della conferenza dei presidenti dei gruppi del Senato o della Camera, d'intesa tra loro, o su richiesta di un quinto dei componenti.

Articolo 11

Le posizioni per le quali c'è accordo unanime dei presidenti dei gruppi possono essere rappresentate da un unico parlamentare.

Articolo 12

1. Il presente regolamento ha efficacia per tutta la XIV Legislatura.
2. Le integrazioni e le modifiche del presente regolamento sono approvate con il voto dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 13

1. In caso di elezione del portavoce e in caso di costituzione di ulteriori organi della coalizione parlamentare dell'Ulivo le proposte di candidatura vengono avanzate da ciascun parlamentare attraverso l'indicazione di un solo nome su scheda bianca e con voto segreto.
2. Qualora si tratti di organi collegiali, si procede alla votazione con scrutinio segreto tra i dieci parlamentari che abbiano ottenuto le maggiori indicazioni e che abbiano accettato la candidatura; vengono eletti candidati più votati.
3. Qualora si tratti del portavoce, la votazione avviene tra i primi quattro che abbiano accettato la candidatura; se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i primi due.

Articolo 14

1. La conferenza dei presidenti può proporre all'Assemblea, all'unanimità, l'ingresso di nuovi gruppi o componenti nella coalizione dell'Ulivo.
2. Può altresì proporre modifiche al regolamento.

Articolo 15

Quando se ne ravvisi l'opportunità, e ne ricorrano le condizioni, la conferenza dei presidenti convoca riunioni comuni dei parlamentari dell'Ulivo con i parlamentari delle altre forze dell'opposizione.